



GLI ARGOMENTI

1. la riforma delle professioni
2. gli esperti nella CEI 79.3
3. la professionalità del RT
(sovra e sottosoglia)

Requisiti di professionalità

EQF

conoscenza, abilità, competenza

Codice Penale art. 43

negligenza, imprudenza, imperizia
sciienza, coscienza e conoscenza

Etica

diligenza, prudenza, competenza

EQF – Allegato I Definizioni

- a) **qualifica**: risultato formale di un processo di valutazione e convalida dell'apprendimento di una persona secondo standard definiti;
- d) **settore**: raggruppamento di attività professionali
- f) **risultati dell'apprendimento**: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine dell'apprendimento, definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- g) **conoscenze**: insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. descritte come teoriche e/o pratiche;
- h) **abilità**: le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi, cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
- i) **competenze**: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, descritte in termini di responsabilità e autonomia.

LA COLPA PROFESSIONALE

Il codice civile non definisce la colpa mentre l'art. 43 c.p. richiama i concetti di negligenza, imprudenza e imperizia, oltre che l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline con una gradualità da lievissima a lieve (la violazione dell'ordinaria diligenza), grave (la violazione della diligenza minima) e maggior rilievo in materia della responsabilità professionale dove definisce:

- **negligenza** l'omissione di comportamenti cui il professionista è tenuto in riferimento alla capacità media della categoria di appartenenza; con una serie di atteggiamenti negativi di disattenzione, dimenticanza, svogliatezza e pigrizia
- **imprudenza** come difetto di misure di cautela idonee a prevenire l'evento dannoso o come «temerarietà sperimentale» quando agisce senza le necessarie competenze specifiche, accettando un incarico superiore alle sue capacità e alla sua esperienza
- **imperizia** come violazione delle regole tecniche che generalmente vengono seguite in un certo settore delle quali il professionista, oltre al necessario bagaglio di cognizioni specifiche frutto dell'esperienza, deve avere un'approfondita conoscenza.

La diligenza qualificata

Oltre l'aspetto privatistico contrattuale esiste l'interesse della collettività pertanto al rapporto fiduciario nella prestazione professionale si affianca una componente etica che la pone al di sopra della sola natura commerciale. Il diritto penale prevede una serie di reati nei confronti delle professioni intellettuali commessi solo da chi appartiene a tali categorie.

Il professionista adempie all'obbligazione contrattualmente assunta con il cliente (art. 2230 c.c.) con la particolare modalità della diligenza qualificata dell'art. 1176 c.c.:

- comma 1- nell'adempimento delle obbligazioni il debitore *deve usare la diligenza del buon padre di famiglia,*
- comma 2 – nelle obbligazioni *inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.*

Dlvo 6/0/2005, n. 206 Codice del consumo Codici di condotta - SANZIONI

Art. 27-bis

- 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.*
- 2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.*
- 3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.*
- 4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.*
- 5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve informare i consumatori. Preventivamente.*

Esercizio abusivo della professione

Cassazione n. 18214 - 19 aprile 2013

Con una recente sentenza, la sesta sezione penale della Cassazione ha affermato la sussistenza del reato di **esercizio abusivo della professione** di commercialista nel caso in cui un soggetto, **senza averne il titolo**, riceva l'incarico di curare tutti gli adempimenti fiscali e contabili di un'impresa, pur se materialmente il contratto sia stato conferito a società a lui riconducibile, non risultando che tale società **si servisse di professionisti abilitati** a svolgere tali adempimenti.

1 - La professione ordinistica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

CNI 11 maggio 2013

comunicazione del Presidente Ordine Ingegneri Roma

- far riferimento per la formazione anche ad altri Soggetti autorizzati (Associazioni professionali, Università, ecc.)
- riconoscimento dei crediti formativi anche sulla base della attività professionale dimostrabile svolta dai professionisti, quindi dei lavori svolti, nonché a fronte della frequenza di specifici corsi abilitanti (ad esempio, sicurezza del lavoro, prevenzione incendi, ecc.).

2 - La professione associativa

Legge 14 gennaio 2013 , n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE

Art. 1 comma 1: Le associazioni professionali assicurano b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; e) requisiti per la partecipazione all'associazione: titoli di studio relativi alle attività professionali, **obbligo di aggiornamento professionale costante**, predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

Art. 7 Al fine di tutelare i consumatori le associazioni possono rilasciare un'attestazione relativa:agli **standard qualitativi e di qualificazione professionale** che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; le attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

3 - La professione certificata

Legge 14 gennaio 2013 , n. 4 - Articolo 9

Comma 1. Gli OdC accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.

Comma 3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica Uni costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

Certificare la competenza

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 (GU n.39 del 15-2-2013)

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Entrata in vigore del provvedimento: 15-2-2013

NORMA ITALIANA	Valutazione della conformità Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone	UNI CEI EN ISO/IEC 17024
		LUGLIO 2004

4 - La professione autoregolamentata

Legge 14 gennaio 2013 , n. 4 ART. 6 - Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi a una delle associazioni di cui all'articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, di seguito denominate «normativa tecnica Uni», di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida Cen 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica Uni costituiscono **principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato** della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

Le competenze nell'allegato K

K.1 Premessa

Scopo del presente Allegato è quello di definire le competenze dei soggetti che operano a vario titolo nell'ambito della fornitura di servizi per impianti di allarme intrusione e rapina.

K.2.5 titolo di formazione

diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità

Oggi tra le disposizioni anche la Legge 4/13!!

L'impresa nella CEI 79.3

Allegato K.2.4 organizzazione

*gruppo, società, azienda, impresa o ente, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa e **che ha le competenze** per operare nell'ambito della vendita, progettazione, esecuzione, messa in servizio e manutenzione di impianti di allarme intrusione e rapina proponendo servizi proposti nei processi di*

- 1. progettazione ed installazione degli impianti di allarme intrusione e rapina;*
- 2. manutenzione ordinaria (preventiva) degli impianti (efficienza);*
- 3. riparazione degli impianti.*

La definizione delle competenze rientra negli schemi EQF, il loro riconoscimento nel Decreto Fornero 13/13 e così la Legge 4/13 sulle professioni associative; non con riferimento alle imprese ma ai professionisti che nel DM37/08 "a vario titolo operano" come Responsabili Tecnici e/o nella CEI 79.3 come esperti K.2.2 e K.2.3

EQF - Risultati apprendimento livelli 4 e 5

Conoscenze

Abilità

Competenze

<p>Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio</p>	<p>Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio</p>	<p>Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio</p>
<p>Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza</p>	<p>Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti</p>	<p>Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri</p>

Gli “esperti” dell’allegato K

K.2.2 esperto in impianti di allarme intrusione e rapina

soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per svolgere le attività di valutazione del rischio, progettazione dell'impianto, validazione del progetto

K.2.3 esperto nell' installazione, manutenzione e riparazione di impianti di allarme intrusione e rapina

soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per svolgere le attività di pianificazione, installazione, manutenzione e riparazione dell'impianto

I compiti dell'“esperto” K.2.2

K.4.1 Compiti dell'esperto degli impianti di allarme intrusione e rapina

L'esperto di impianti di Allarme Intrusione e Rapina è la **figura professionale** che gestisce le varie fasi della valutazione del rischio, progettazione dell'impianto o validazione del progetto, così come definito nella presente Norma, mantenendosi continuamente e costantemente aggiornata sull'evoluzione delle tecnologie, delle metodologie, della normativa tecnica e legislativa.

Pertanto i suoi compiti essenziali nell'impresa, sono i seguenti:

- a) gestione del progetto (project management);
- b) valutazione del rischio;
- c) progettazione dell'impianto;
- d) applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica applicabile per gli impianti di allarme intrusione e rapina;
- e) validazione del progetto.

Le attività e le responsabilità devono far parte dei percorsi formativi di base e del successivo aggiornamento così come gli audit e gli schemi i di qualifica associativi

Le competenze dell'“esperto” K.2.2

K.4.1.1 Competenze dell'esperto in impianti di allarme intrusione e rapina
..... per svolgere i propri compiti deve possedere le seguenti competenze:

- a) conoscenza delle norme tecniche relative agli impianti elettrici in generale ;
- b) conoscenza delle metodologie per la progettazione e validazione dei progetti di impianti di Allarme Intrusione e Rapina;
- c) conoscenza delle norme tecniche relative agli impianti di Allarme Intrusione e Rapina;
- d) conoscenza delle norme tecniche relative agli impianti elettrici in generale ;
- e) conoscenza base delle apparecchiature facenti parte i sistemi di Allarme Intrusione e Rapina nonché alle tecnologie impiegate e relative norme tecniche;

**Le competenze devono essere valutate
in conformità EQF e Legge 13/13 così come
gli audit e gli schemi di qualificazione associativa**

I compiti dell'“esperto” K.2.3

K.4.2 nell'installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di Allarme Intrusione e Rapina

.... I compiti essenziali della figura professionale che gestisce le varie fasi del processo di installazione, messa in servizio e manutenzione/riparazione di un impianto, **mantenendosi continuamente e costantemente aggiornata sull'evoluzione delle tecnologie, delle metodologie, della normativa tecnica e legislativa**, sono

- a) pianificazione dell'installazione dell'impianto;
- b) installazione dell'impianto o gestione dell'installazione;
- c) messa in servizio dell'impianto
- d) ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
- e) riparazione degli impianti;
- f) analisi dei contratti di fornitura;
- g) diagnosi sui malfunzionamenti degli impianti ed eventuale individuazione di interventi migliorativi ;
- h) elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;
- i) definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti tecnici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti;

Temi da inserire nei percorsi formativi di base e di successivo aggiornamento che la L.4/13 e il DPR 07/08/2012 n. 137 hanno attribuito alle associazioni e agli ordini/collegi e quindi nei rispettivi audit e negli schemi di qualifica!

Le competenze dell'“esperto” K.2.3

K.4.2.1 le competenze che l'esperto deve possedere sono:

- a) conoscenza della legislazione in materia di esecuzione di impianti;
- b) conoscenza delle metodologie per la manutenzione degli impianti;
- c) conoscenza delle apparecchiature facenti parte i sistemi di Allarme Intrusione e Rapina nonché alle tecnologie impiegate;
- d) conoscenza delle metodiche per il monitoraggio e la ricerca dei guasti

Tutte competenze (legislazione e normativa, metodi di manutenzione, tecnologie, apparecchiature, impianti e sistemi, metodi di monitoraggio e trouble-shooting) da valutare in conformità EQF e della Legge 13/13 e da dimostrare acquisite attraverso programmi e percorsi di formazione base e di aggiornamento così come per gli audit e gli schemi di qualifica e certificazione

Le verifiche delle competenze K.4.3

Il processo di valutazione da parte di soggetti terzi (processi di certificazione deve tener conto delle integrazioni intervenute (L.4/13 e DLvo 13/13); deve infatti soddisfare sia lo schema di certificazione UNI adottato dall'OdC Notificato sia lo schema di qualificazione associativo ai sensi della Legge 4/13. Si richiede sempre il possesso di adeguata esperienza professionale nel settore impianti di allarme intrusione e rapina, integrata dai relativi titoli di formazione. La formazione scolastica deve risultare tanto più approfondita ed attinente ai compiti e competenze quanto minore è l'esperienza professionale e pertanto occorrerà introdurre parametri/indici numerici per valutare la *compliance* a somma minima. Un processo in grado di valutare se il candidato possiede inizialmente le competenze indicate nell'Allegato K e ne verifichi il mantenimento per un periodo non superiore a 5 anni.

AIPROS prevede un ciclo di qualificazione triennale in cui valutare, secondo gli standard EQF, oltre che le competenze anche conoscenza ed abilità !!

professione RT nel DM37/08

K. 3.4.3 Capacità diagnostica e progettuale

la presenza nell'organigramma dell'area tecnica di **un responsabile** con adeguata competenza (*da dimostrare!*) esperto in impianti di allarme intrusione e rapina e di **almeno un tecnico** con adeguata competenza (*da dimostrare!*) esperto nell'installazione, manutenzione e riparazione di impianti di allarme intrusione e rapina

professione RT nel DM37/08

K. 3.4.2 Capacità organizzativa

Il punto b) richiede la presenza di un **piano formativo e informativo** rivolto al personale interno per la valutazione della qualificazione professionale del RT o dei consulenti e progettisti fuori soglia da affidare con convenzioni ad associazioni di categoria

OBBLIGO DI FORMAZIONE E QUALIFICA PER GLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (CEI 11-27)

Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro sono particolarmente severe: la pena è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2000 a 1000 €

Il D. Lgs 81/08 obbliga inoltre il datore di lavoro ad eseguire una specificata valutazione del rischio elettrico (art. 80) tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nel luogo di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizi prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione oltre a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza degli impianti.

La valutazione specifica del rischio elettrico, entro il 29 luglio 2008, doveva essere integrata con data certa nel documento di valutazione dei rischi.

DM37 - Classificazione e definizioni

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

g) impianti di protezione antincendio

gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

DM37 – la progettazione

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), **è redatto un progetto.**

Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta nei casi indicati al comma 2

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del CPI e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero \geq a 10.

mentre, negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal RT dell'impresa installatrice.

DM37 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

- Il rispetto delle norme regolanti la propria attività liberale è garanzia dell'incolumità pubblica e della pericolosità potenziale connesse all'attività di progettazione ed installazione impiantistica
- la sanzione penale a presidio della responsabilità professionale connessa all'attività di progettazione nell'interesse alla incolumità generale della collettività.

I requisiti DM37 del Responsabile tecnico

preposto allo svolgimento dell'attività impiantistica può essere svolta dall'imprenditore individuale o dal legale rappresentante o da un terzo preposto, limitatamente ad una sola impresa ed incompatibile con ogni altra attività continuativa, in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
 - b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività da esercitare presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore
 - c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.
 - d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti posti al servizio di edifici.
- I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

REGOLA DELL'ARTE e TU 81/08

Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, servizi, ecc. basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali

Il progettista (ex art. 6 – TU art. 22) utilizza le conoscenze tecniche e normative che gli permettano di soddisfare il requisito di buona regola tecnica.

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Albo nazionale Responsabili Tecnici

Il capo V del DPR 380/01 ha da tempo abrogato

- il costituendo Albo dei responsabili tecnici previsto dall'art. 109 comma 2 del Testo Unico sull'edilizia e l'art. 108 comma 3 dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90.***
- il DM 24/11/04 che aveva regolamentato l'albo nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti all'articolo 109 del DPR 380/01***

OGGI E' COMPITO DELLE ASSOCIAZIONI!